

CODICE PRIVACY E PROFESSIONISTI

INSERTO

Sulla G.U. n. 174/2003 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Il provvedimento, che ha abrogato la legge n. 675/1996, raccoglie in un testo unico tutte le prescrizioni e gli adempimenti posti a garanzia del legittimo trattamento dei dati personali e prevede la tenuta obbligatoria di un Documento Programmatico sulla Sicurezza, che è il documento fondamentale in materia di privacy, nel quale vanno indicate le misure minime di sicurezza adottate e da adottare a tutela del patrimonio dei dati aziendali. Tale documento deve essere redatto secondo gli articoli 34 e 35 del Codice Privacy e deve contenere l’analisi dei rischi cui sono sottoposte le banche dati informatiche (rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta) e l’individuazione delle misure tecniche idonee a prevenire tali rischi. Tra le misure di sicurezza obbligatorie previste figura anche la redazione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) che avrebbe dovuto essere redatto entro il 30 giugno 2004, ma che è stato prorogato di sei mesi con decreto legge, quindi al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2005 per chi non possiede gli strumenti informatici idonei all’adozione delle misure minime.

Lo studio pubblicato in questo inserto, a cura del dott. Giuseppe Mommo consulente del Centro Studi Geometri, pur senza la pretesa di essere esaustivo risponde perfettamente all’esigenza di focalizzare, ordinare e commentare le più significative previsioni del nuovo codice in fatto di adempimenti sulla privacy, alla luce degli interventi anche interpretativi del Garante.

La scelta degli argomenti trattati risponde principalmente all’esigenza di informare, sotto diversi aspetti, il professionista che deve adeguare lo studio professionale.

La disciplina si presenta complessa e soggetta a continue modifiche, di conseguenza si rinviano i lettori alla consultazione del sito dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it oppure del Collegio www.georoma.it o del Centro Studi www.centrostudigeometri.it per scaricare i testi di legge e la modulistica necessaria e per conoscere le eventuali modifiche e precisazioni dell’ultim’ora.

a cura di Maurizio Pellini

TESTO UNICO SULLA PRIVACY: OBBLIGHI PER GLI SUDI PROFESSIONALI

di Giuseppe Mommo

Premessa

Il primo gennaio 2004 è entrato in vigore il “codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al Decreto Legislativo n. 196, che era stato approvato il 30 giugno 2003 e pubblicato nella G. U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Il suddetto codice, denominato anche “Testo Unico sulla Privacy”, assorbe ed integra la precedente normativa dettata dalla legge 675/96 come successivamente modificata da leggi successive ed integrata dal DPR 318/1999. Le modifiche alla gestione dei dati sono rilevanti e i nuovi obblighi riguardano diversi “titolari” (persone fisiche, persone giuridiche, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) cui competono le decisioni sul trattamento. Va sottolineato il fatto che in base al nuovo codice, la gestione del trattamento dei

dati deve essere improntata al “principio di necessità”, sancito all’articolo 3 dove è previsto che *“I sistemi informativi e i programmi informativi sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”*.

Gli adempimenti previsti non sono ovviamente gli stessi per tutti coloro che raccolgono dati, perché si differenziano in relazione alla diversa “tipologia” dei soggetti (obbligati) ma soprattutto perché sulle misure da adottare vanno ad incidere sia la natura dei dati che sono trattati, sia gli strumenti che sono utilizzati per attuare tale trattamento.

A proposito dei soggetti coinvolti o in diverso modo “vincolati”, si possono considerare “effettivamente” escluse dal trattamento soltanto le persone fisiche (privati) che utilizzano dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) per soli fini personali senza comunicare o cedere i dati in loro possesso a terzi.

Natura dei dati ed altre definizioni

I dati personali possono essere suddivisi in tre grandi categorie che, in ordine crescente di rischiosità per la privacy, sono costituite dai seguenti raggruppamenti: dati comuni, sensibili e giudiziari.

I dati comuni sono rappresentati da tutte quelle informazioni che permettono di individuare una persona fisica o giuridica (società, ente, associazione ecc.), come ad esempio il nome, il cognome, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero della partita IVA, il codice fiscale ecc.

I dati sensibili, secondo la definizione che ne dà il decreto legislativo 196/2003, sono quei *“dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”* (art. 4 lettera d).

I dati giudiziari sono quei *“dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli*

60 e 61 del codice di procedura penale” (art. 4 lettera e).

Altre definizioni, il cui significato è bene ricordare, sono quelle di titolare, responsabile e incaricato.

Per **titolare** deve intendersi “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 lettera f).

Per **responsabile** deve intendersi “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali” (art. 4 lettera g).

Per **incaricati**, devono intendersi “le persone fisiche autorizzate a compiere opera-

zioni di trattamento dal titolare o dal responsabile” (art. 4 lettera h).

Soggetti cui fanno capo specifiche responsabilità

Nell’ambito dell’attività professionale, il libero professionista che esercita la professione individualmente deve essere considerato titolare dei trattamenti effettuati.

Quando invece l’attività professionale venga esercitata tramite un’associazione professionale titolare dei trattamenti dei dati sarà l’entità nel suo complesso.

Si tratta di una espressione abbastanza vaga, ma in questa maniera si è espresso il legislatore.

Infatti, l’articolo 28 del codice prevede che, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento

è l’entità nel suo complesso.

Il titolare può designare, facoltativamente, uno o più responsabili del trattamento.

Ovviamente, scegliendoli tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

In tal caso, il titolare dovrà impartire al responsabile apposite istruzioni in merito al trattamento dei dati personali e vigilare sulla loro osservanza.

Il titolare, anche tramite l’eventuale responsabile, deve provvedere a designare gli incaricati del trattamento dei dati personali, individuando puntualmente l’ambito del trattamento consentito e impartendo apposite istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati.

All’interno degli studi professionali potranno essere designati quali incaricati anche collaboratori preposti ad una funzione (segretarie, praticanti ecc.).

I titolari, anche tramite l’emanazione di istruzioni operative, la predisposizione di apposite procedure e l’effettuazione di verifiche periodiche, devono controllare che i responsabili e gli incaricati svolgano le operazioni di trattamento dei dati personali in conformità e nel pieno ed assoluto rispetto della

IL GARANTE AUTORIZZA I PROFESSIONISTI AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEI PROPRI CLIENTI

Con le autorizzazioni n. 4 e n. 7 del 2004, (pubblicate sulla G.U. n. 190 del 14.08.2004 - Suppl. Ordinario n. 141), il Garante ha autorizzato i tecnici liberi professionisti al trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei propri clienti, esonerando in tal modo i singoli professionisti dall’onere di richiedere l’autorizzazione. Questi provvedimenti non modificano in alcun modo tutti gli altri obblighi dei professionisti (ad esempio: informativa, consenso, ecc.)

www.georoma.it

normativa vigente, provvedendo agli adempimenti dalla stessa imposti e consentendo agli interessati l'esercizio dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Codice.

L'obbligo di vigilanza ricollega al titolare la responsabilità del mancato rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 per assicurare il livello minimo di protezione dei dati personali.

Misure minime di sicurezza e documento programmatico

Per quanto riguarda la natura degli obblighi, il Garante è intervenuto in data 22 marzo per dare risposta ad alcuni quesiti posti da Confindustria ed ha precisato che gli obblighi per garantire la sicurezza sono di due tipi: il primo, che si configura come un dovere, consiste nel controllo e nella custodia dei dati personali soggetti a trattamento; il secondo prevede l'adozione di misure minime di sicurezza per la salvaguardia dei dati.

L'articolo 33 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, definisce le misure minime di sicurezza come quelle misure "volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali" ed il successivo articolo 34 introduce, tra le misure minime, l'obbligo della tenuta del documento pro-

grammatico della sicurezza (DPS), descritto nel disciplinare tecnico all. B.

Si tratta, è inutile precisarlo, di aspetti molto discussi della nuova disciplina soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei "soggetti passivi" effettivamente obbligati ad assicurare misure minime e quindi a redigere il documento programmatico, nel quale devono essere descritti e analizzati tutti gli interventi e accorgimenti che verranno effettuati in materia di salvaguardia della privacy.

Una prima fase di lavoro prevede l'individuazione dei dati trattati nello svolgimento dell'attività, gli strumenti utilizzati e le aree del trattamento, gli incaricati; una seconda fase riguarda l'esame delle forme di protezione per tali dati da agenti esterni, errori umani, attacchi informatici, negligenze, ecc.

Un problema che molti professionisti si pongono è quello di "sapere con certezza" se l'adozione delle misure minime di sicurezza e quindi la redazione del documento programmatico (sicuramente obbligatoria per dati sensibili o giudiziari) sia "obbligatoria" anche per tutti coloro che trattano esclusivamente dati personali comuni.

L'obbligo di tenuta del Documento programmatico è previsto dall'art. 34 del decreto legislativo mentre il punto 19

del disciplinare tecnico individua chi deve redigerlo, i tempi ed il contenuto.

L'esame del testo legislativo nel dato letterale della norma di riferimento, che va individuata nell'articolo 19 del disciplinare tecnico (allegato B) del codice privacy, porta ad escluderlo.

Infatti, viene testualmente specificato che entro il 31 marzo di ogni anno, "il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente ...".

Questa norma (cui l'articolo 34 rinvia in quanto prevede che le misure minime devono essere adottate "nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato") indica chiaramente che si è obbligati alla stesura del documento solo in caso di trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari.

Considerata la ratio che sottintende all'obbligo di redigere il DPS, è certamente consigliabile la sua stesura anche nel caso in cui debbano essere trattati "dati comuni" con strumenti elettronici. Relativamente ai soggetti obbligati alla redazione del Documento, il Garante, in diverse occasioni, ha suggerito che, oltre ai titolari che trattano dati sensibili e giudiziari, anche i titolari di dati per-

sonali comuni predispongano il documento.

Con il parere del 22 marzo, di cui sopra si è fatto cenno, il Garante ha infatti precisato che il DPS deve essere redatto dai titolari di trattamento dati sensibili o giudiziari effettuato con l'aiuto di strumenti elettronici e che pertanto non sono tenuti alla redazione del documento programmatico coloro che, sebbene trattino dati, non hanno a che fare con il trattamento di dati sensibili o giudiziari.

Tuttavia, fa osservare il Garante, è "consigliabile", anche in assenza di un obbligo specifico, la predisposizione di un documento costruito secondo lo schema del DPS a supporto della predisposizione delle altre misure da mettere in atto.

Sta di fatto che il DPS dovrebbe rappresentare per il titolare (cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati) una fotografia dell'azienda o dello studio professionale sotto il profilo della privacy.

La redazione del documento, in altre parole, dovrebbe aiutare i titolari ad individuare i problemi e i rischi connessi al trattamento dei dati e ad avere una visione esauriente del problema.

Sotto l'aspetto "sanzionatorio" si può dire che, nel caso di dati sensibili o giudiziari la stesura del DPS essendo imposta da una norma inderogabile, a tutela di un diritto (tutela della privacy altrui), è obbligatoria e l'omessa tenuta può essere sanzionata ai sensi dell'articolo 169.

Nel caso invece di dati comuni la redazione del DPS ha per il titolare la preminente funzione di rispondere a precise norme di organizzazione aziendale o professionale, oltre a quella di "tranquillizzare" clienti e fornitori in merito alla tutela dei dati.

I dati necessari per la compilazione del DPS, la cui illustrazione è fatta sotto forma di tabelle, riguardano essenzialmente i trattamenti effettuati, i dati classificati tra comuni, sensibili e giudiziari, le figure aziendali destinate ai trattamenti, l'analisi dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza adottate o da adottare, incluso il controllo periodico.

Proprio l'analisi dei rischi è la parte più complessa di tutto il documento, perché questa analisi prevede che il titolare metta in conto ogni evento che potrebbe comportare una perdita o distruzione dei dati e stimare per ogni evento la possibilità che ha di verificarsi.

Giova a questo punto ricordare che già il D.P.R. 318/1999

faceva riferimento all'obbligo di predisporre ed aggiornare, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

Quindi, la stesura di un documento sulla sicurezza non è una novità assoluta in quanto quest'obbligo era già imposto a chiunque operasse il trattamento di dati sensibili e giudiziari mediante elaboratori elettronici accessibili in rete pubblica.

Di conseguenza, gli studi professionali che trattavano dati sensibili e giudiziari mediante computer connessi ad internet, erano già soggetti all'obbligo della stesura di un documento sulla sicurezza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/1999.

Peraltro, la norma era stata interpretata nel senso che anche un singolo computer connesso ad internet, mediante modem, dovesse essere considerato come accessibile mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Oggi essendo venuta meno la distinzione tra elaboratori in rete accessibili al pubblico, o no, l'obbligo è previsto per tutti gli elaboratori (sia singolo, che in rete) che trattino dati personali di natura sensibile o giudiziaria.

Oltre all'estensione dell'obbligo, c'è pure una sostanziale novità consistente nell'imposizione di un aggiorna-

mento annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Conclusivamente si può dire che il nuovo codice privacy obbliga gli studi professionali, soprattutto quelli “tenuti” (che debbano o vogliono!) alla attivazione dei requisiti minimi di sicurezza, ad una serie di interventi sia organizzativi che tecnici.

Informativa sulla privacy

Nell’ambito dell’attività svolta dai professionisti, questi si trovano a trattare i dati personali dei propri clienti o di terzi per assolvere le finalità collegate alla corretta esecuzione dell’incarico professionale ricevuto ovvero agli altri obblighi imposti dalla legge professionale o dalle normative vigenti.

I dati personali oggetto dei suddetti trattamenti devono in molti casi essere comunicati ad enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per gli specifici adempimenti imposti dalle normative vigenti.

È pur vero che in linea generale questi dati non vengono mai diffusi ai fini dell’assolvimento dei compiti affidati dalla legge o dai clienti al professionista nell’ambito dell’attività allo stesso riservata. Per cautelarsi il titolare dello studio professionale, anche tramite il responsabile ove designato, dovrà provvedere a rilasciare apposita infor-

mativa, ai sensi dell’art. 13 del codice, ai propri dipendenti, collaboratori e ad ogni altro interessato (clienti, fornitori ecc.), contenente:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all’articolo 7; gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

Invero, il citato articolo 13 contiene la locuzione “previamente informati oralmente o per iscritto”.

Per avere la prova che l’informazione è stata fornita, è necessario quindi che i liberi professionisti provvedano a predisporre idonee informative per i dipendenti o collaboratori utilizzati all’interno degli studi professionali ed anche per i clienti.

Per quanto riguarda la privacy negli studi professionali, è stato pure osservato che caratteristica particolare è quella che vede il professionista coinvolto in doppia ve-

ste: quella (eventuale) di datore di lavoro per i propri dipendenti e di esercente la professione per il trattamento dei dati similari forniti da terzi (clienti, fornitori ecc.). Con riferimento alla acquisizione del consenso ed alla notifica al Garante il libero professionista, a parte la necessità di adottare idonee misure organizzative e di sicurezza e di “informare” dipendenti terzi interessati (facendosi sottoscrivere e rilasciando copia dell’informativa), non è obbligato a procurarsi il consenso per eseguire i trattamenti di dati personali comuni necessari ad eseguire gli incarichi ricevuti nell’esercizio della professione riservata, né tanto meno incombe sul professionista l’onere di notificare detti trattamenti.

L’esenzione dalla notifica dei trattamenti anzidetti è facilmente rilevabile sia da quanto disposto dal Garante con Provvedimento n. 1/2004 del 31 marzo 2004 che da quanto ulteriormente precisato con i chiarimenti resi in data 23 aprile 2004.

C’è pure da considerare che con l’entrata in vigore del Codice sono rimaste in vigore le autorizzazioni già rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (autorizzazione 1/2002) e

quelle in materia di trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (autorizzazione 4/2002).

Scadenze inizialmente previste

Il 1° gennaio 2004 è la data in cui è entrato in vigore il nuovo codice della privacy, con dei termini stabiliti e delle scadenze previste per l'adeguamento dei soggetti interessati (Aziende, Enti, Studi professionali ecc.) agli obblighi previsti.

In primo luogo il codice aveva stabilito la data del 31/12/2004 (un anno dall'entrata in vigore) per l'adozione delle misure minime di sicurezza, nel caso in cui venissero utilizzati strumenti elettronici per il trattamento dei dati, risultanti non idonei all'applicazione delle misure minime di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico.

Tale proroga è stata però subordinata alla giustificazione delle obiettive ragioni per le quali sarebbe stato impossibile adottare le misure minime entro la data stabilita del 30 giugno 2004.

Infatti, prevede l'articolo 180 che da un documento avente data certa, redatto entro il 31.12.2003, da conservare presso la propria struttura, doveva risultare l'inidoneità degli strumenti per il tempestivo adeguamento dei sistemi elettronici e l'applicazio-

ne delle misure minime di sicurezza.

In merito al documento di maggiore importanza previsto dal nuovo codice che è il DPS (descritto nel disciplinare tecnico all. B) la scadenza sembrava dovesse essere quella del 31 marzo, perché entro tale data per il documento è previsto l'aggiornamento annuale, ma una lettura combinata del Codice della privacy e del disciplinare tecnico ha indotto un'altra interpretazione da parte del Garante in base alla quale la scadenza è stata opportunamente spostata al 30 giugno 2004 per farla coincidere con quella prevista dall'articolo 180 per l'attuazione delle misure minime di sicurezza.

Proroga scadenze

Il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2004, con decreto legge, ha prorogato di sei mesi il termine per l'adeguamento alle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza previste dal Codice della privacy.

Le ragioni della proroga sono spiegate nella relazione di accompagnamento al decreto e consistono nella particolare complessità e difficoltà dei nuovi adempimenti.

L'articolo 3 del decreto legge differisce al 31 dicembre 2004 il termine di cui all'articolo 180 comma 1 per gli

adempimenti in scadenza il 30 giugno e quindi l'attuazione delle misure minime e la redazione del documento programmatico.

Il rinvio al 31 marzo 2005 del termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza per chi non possiede gli strumenti tecnici necessari per l'adeguamento delle misure minime (art. 180, 3° comma codice della privacy).

Il decreto legge in discorso non ha invece prorogato altri termini fissati dal Codice come quelli previsti dall'articolo 181 e tra questi ad esempio quello previsto dalla lettera d) relativo alle comunicazioni al Garante per le circostanze previste dall'articolo 39 del Codice.

Sanzioni

Quando le proroghe delle scadenze saranno finite ed il nuovo codice sulla privacy potrà dirsi pienamente applicabile, le sanzioni previste per chi non si adeguerà e quindi anche per il titolare di uno studio professionale che dovesse esercitare senza rispettare le nuove prescrizioni sulla privacy saranno molto pesanti.

In alcuni casi le inadempienze (più gravi) sono punite con arresto o sanzione pecuniaria, in altri con sanzioni pecuniarie che sono comunque molto onerose.

Le sanzioni che più diretta-

mente possono interessare gli studi professionali in genere, salvo attività particolari, sono quelle per l'omessa informativa dei clienti e per la mancata adozione delle misure minime e redazione del documento programmatico.

Circa il trattamento dei dati, come si è detto, i professionisti devono fornire l'informativa ai clienti, pur senza ottenere il consenso, per i dati sensibili o giudiziari ma anche per il trattamento dei dati comuni.

L'omessa o inidonea informativa all'interessato prevista dall'articolo 13 del nuovo codice privacy "è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore" (art. 161).

Il mancato adempimento riguardante l'adozione delle misure minime di sicurezza e la redazione del documento programmatico della sicurezza, obbligatorio per dati sensibili o giudiziari è punito "con l'arresto sino a due anni

o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro" (art. 169).

Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto e l'eventuale uso incompatibile dei dati ottenuti dalla cessione "è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro" (art. 162).

Il pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica, è previsto dall'articolo 163 per la omessa o incompleta notificazione al Garante quando prevista ai sensi degli artt. 37 e 38. Il trattamento illecito dei dati, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, se dal fatto deriva nocimento, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi (art. 167).

CENTRO STUDI GEOMETRI. ATTIVO IL SERVIZIO QUESITI/PARERI

Il Centro Studi Geometri fornisce un supporto tecnico-legale agli iscritti tramite il servizio denominato QUESITI/PARERI a cui si può accedere inviando il quesito tramite e-mail al seguente indirizzo:

quesiti_pareri@centrostudigeometri.it

Gli iscritti potranno formulare quesiti legali su qualsiasi argomento inerente la professione e ricevere, in tempi brevi, un parere scritto sul problema sollevato. Si precisa che i quesiti dovranno essere posti in forma scritta e potranno avere ad oggetto anche una contesa purché non riguardi questioni per le quali sia in corso un giudizio o un contenzioso non definito, in cui le parti siano munite di assistenza legale. È importante ricordare che le problematiche oggetto dei quesiti dovranno essere esposte con ampiezza di particolari affinché la risposta possa essere esauriente e tempestiva. Ove nella vicenda esposta siano coinvolte persone, società o immobili per questioni di riservatezza dovranno essere utilizzate le lettere A), B), C).